



## COMUNE DI CRISSOLO

12030 CRISSOLO (CN)  
Via Umberto I°, n. 39 – tel. 0175 94902 – fax 0175 94958 – e mail: tecnico@comune.crissolo.cn.it  
c.f. 85000690041 – p. IVA 01661910040 – C.C.Postale 15714124

Prot. n. 2742  
ORDINANZA N. 46/2012

Crissolo, li 30.10.2012

OGGETTO: ***Ordinanza di demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e rimessa in pristino dei luoghi n. 3 del 12 gennaio 2012 e successive proroghe – relativamente a lavori eseguiti in Località Pian della Regina in assenza di titoli autorizzativi.***  
***Esecuzione opere di rimessa in pristino.***  
**PROVVEDIMENTO DI REVOCA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

in esecuzione al provvedimento del Sindaco in data 8.11.2011 prot. 2153, di individuazione dei responsabili di servizio, e delle loro competenze;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109;

**Viste** le relazioni prot. n. 2378 del 6.12.2011 e prot. n. 91 del 11.1.2012, inerenti gli accertamenti a seguito di sopralluogo eseguiti dal responsabile dell’Ufficio Tecnico geom. Marco Bovero e dall’Agente di Polizia Municipale di questo Comune - Giuseppe Perlo, in località Pian della Regina presso gli immobili di proprietà del Sig. GENRE Gabriele nato a Cuneo il 19/04/1969, residente a Crissolo in località Pian della Regina n.34, sui fondi individuati a Catasto al Foglio n. 19 particelle n. 217-195-214-215

**Considerato** che, a seguito degli accertamenti di cui sopra, risulta che il Sig. GENRE Gabriele, in assenza di titoli abilitativi, ha realizzato i seguenti lavori edili abusivi:

- a) costruzione di tettoia/legnaia sulla particella 217 del fg.19, in aderenza al lato sud-ovest del fabbricato oggetto di concessione edilizia in sanatoria n.5/2003, delimitata sui lati sud-ovest e nord-ovest da muri in blocchi di calcestruzzo sul lato sud-ovest di 8,50 m di lunghezza e 2,2 m di altezza, sul lato nord (parzialmente contro terra) di 5,85 m di lunghezza e altezza variabile da 2,20 a 2,80 m., copertura, ad uno spiovente, costituita da piccola e grossa orditura in legno, sorretta da elementi verticali lignei, pannelli in legno e telone in plastica - da cui scaturisce una superficie occupata dal manufatto di mq. 48 circa ed un volume di mc. 115 circa;
- b) modifica e ampliamento della porzione sud-ovest del fabbricato di cui a C.E. 5/03, sulle particelle 217 e 195 del fg. 19, mediante:
  - rimozione dei due solai/falde di copertura e realizzazione di nuova copertura ad unico spiovente con struttura in legno e manto in lamiera;
  - eliminazione della tramezzatura interna e modifica delle pareti conseguenti al rifacimento copertura e facciata;

- spostamento della facciata (portoni-tamponamenti e pilastri) verso il piazzale di circa mt.1,80 per la lunghezza di mt. 7,15 con conseguente aumento della superficie utile di circa mq. 13 e di volume per circa mc. 52;
- c) modifica e ampliamento della porzione sud-est del fabbricato di cui a C.E. 5/03, sulle particelle 195, 215 e 214 del fg.19, mediante:
  - eliminazione del tramezzo interno;
  - rifacimento con spostamento della parete perimetrale di sud-est;
  - modifica tamponamento sud-est conseguente allo spostamento della facciata;
  - spostamento della facciata (portoni-tamponamenti e pilastri) verso il piazzale di circa mt.1,80 per la lunghezza di mt. 12,65 con conseguente aumento della superficie utile di circa mq. 23 e di volume per circa mc. 92;
- d) costruzione di tettoia/deposito sulla particella 214 del fg.19, in aderenza al lato sud-est del fabbricato di cui a C.E. 5/03, delimitata sui lati contro terra e sud-est da muri in calcestruzzo e in pietrame delle dimensioni e caratteristiche seguenti:
  - muro sul lato contro terra: 14,00 m di lunghezza – 2,8 m di altezza e 0,40 m circa di spessore.
  - muro sul lato sud-est: 3,80 m di lunghezza, altezza 2,50 m. e spessore 0,40 m.
  - copertura, una parte con spiovente verso nord-est e un'altra parte con spiovente verso sud-est, costituita da piccola e grossa orditura in legno, sorretta da elementi verticali lignei e manto in lamiera.

La superficie occupata dal manufatto risulta pari a mq. 94 circa ed il volume pari a mc. 320 circa;

**Richiamata** l'Ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 3/2012 del 12.1.2012 con la quale veniva ordinato al Sig. **GENRE Gabriele** nato a Cuneo il 19/04/1969, residente a Crissolo in località Pian della Regina n.34 in qualità di proprietario, di demolire le opere abusive eseguite in assenza di titoli abilitativi in località Pian della Regina, in mappa al foglio n.19 particelle 195-214-215-217 e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ossia entro il 12.4.2012;

**Richiamata** l'Ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 6/2012 del 11.4.2012 con la quale veniva disposta proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni, con scadenza il 11 luglio 2012, per l'esecuzione dell'Ordinanza n.3/2012 prot. 97 del 12.01.2012

**Richiamata** l'Ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 19/2012 del 11.7.2012 con la quale veniva disposta proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni, con scadenza il 10 ottobre 2012, per l'esecuzione dell'Ordinanza n.3/2012 prot. 97 del 12.01.2012

**Vista** la relazione tecnica di sopralluogo, redatta da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale in data 22.10.2012 prot. n. 2676, dalla quale si evince che:

- 1) la tettoia/legnaia descritta al punto a) delle premesse è stata rimossa. Sul sito risultano accatastati arredi per esterno (tavoli/panche) e legname da ardere coperto con telo in materiale plastico (foto 1 e 2);
- 2) relativamente al punto b) delle premesse la copertura ad un unico spiovente è stata riportata a due spioventi per quanto possibile nella posizione originaria, stante la modifica alle strutture murarie interne portanti; l'ampliamento di superficie e volume, generati allo spostamento dei tamponamenti della facciata, sono stati eliminati riportando portoni-tamponamenti e pilastri nella posizione autorizzata (foto 3);
- 3) relativamente al punto c) delle premesse la parete-tamponamento di sud-est (facciata con portoni) è stata riportata nella posizione autorizzata eliminando l'ampliamento di superficie e di volume (foto 3 e 4);
- 4) la tettoia/deposito descritta al punto d) è stata interamente rimossa e le scarpate ricostituite (foto 5);
- 5) le modifiche a murature e tramezzature interne al manufatto non sono state rimesse in pristino trattandosi di opere non modificative dello stato dei luoghi e qualificabili come attività edilizia libera di cui all'art.6 del d.P.R. 380/2001.

**Dato atto** che l'area in oggetto ricade all'interno di area contigua del Parco del Po – tratto Cuneese e pertanto è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e ricade in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici di cui alla L.R. 45/89;

**Accertato**, a seguito di verifica presso gli uffici comunali, che per gli interventi costruzione e/o modifica dei manufatti avanti descritti non è stato richiesto il permesso di costruire e/o non sono state presentate Comunicazioni di inizio dei lavori, Denunce di Inizio Attività o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.

**Accertato** che alla data attuale la proprietà dei terreni interessati dalle opere risulta essere la seguente:

- foglio 19 particella 195 e 215 di proprietà del Sig. Genre Gabriele;
- foglio 19 particelle 214 e 217 di proprietà del Sig. Genre Giovanni Battista nato a Crissolo il 4.8.1935, padre di Genre Gabriele;

**Ritenuto** pertanto che:

- siano state realizzate opere in assenza di permesso di costruire qualificabili interventi di nuova costruzione secondo la definizione di cui alla lettera e.5) dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001, ed in assenza di autorizzazione paesaggistica trattandosi di manufatti ricadenti in area di interesse paesaggistico di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004;
- siano state realizzate opere interne in assenza di comunicazione di inizio dei lavori qualificabili interventi di edilizia libera secondo la definizione di cui alla lettera e-bis) dell'art. 6 comma 2 del d.P.R. 380/2001;
- le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica comportano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui agli artt. 167 e seguenti del D.lgs 42/2004, trattandosi di "lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 380/2001 e s.m.i. la realizzazione degli interventi di che trattasi, riconducibili a interventi di cui all'art.10 del d.P.R. medesimo, in assenza di permesso di costruire comporta la sanzione demolitoria;
- la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori per le opere interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati autorizzati con concessione sanatoria n.5/2003, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei medesimi, riconducibili all'intervento descritto alla lettera e-bis) del comma 2 dell'art.6 (attività edilizia libera) del d.P.R. 380/2001, comporta la sanzione pecuniaria pari ad € 258

**Dato atto** che le opere realizzate in assenza di autorizzazione Paesaggistica rientrano nella casistica di cui al comma 1 dell'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, che prevede specificatamente che *"in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti al titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4"*;

**Considerato** che, come risulta dalla relazione tecnica di sopralluogo del 22.10.2012 e per quanto possibile confrontare con la documentazione agli atti del comune, il manufatto di cui alla concessione edilizia in sanatoria n.5/2003 e le aree poste sui lati ovest ed est sono stati sostanzialmente rimessi in pristino, secondo quanto prescritto con l'ordinanza n.3/2012 del 12.1.2012 e successive proroghe;

**Considerato** pertanto che il trasgressore - committente dei lavori, Sig. GENRE Gabriele, ha eseguito le opere di rimessa in pristino dei luoghi, concernenti nell'eliminazione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire;

**Dato atto** che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, allo stato attuale non sussistano più le motivazioni che hanno comportato l'emissione dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'emissione di un provvedimento finale del procedimento in atto;

**Considerato** che è fatta salva ogni ulteriore determinazione in capo all'autorità Giudiziaria per quanto riguarda gli aspetti penali del procedimento di violazione delle norme urbanistiche ed edilizie in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004;

**Richiamato** il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002 n. 137";

ciò premesso,

### **DISPONE**

1. la revoca dell'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 3/2012 del 12.1.2012 e delle successive proroghe concesse con ordinanza n. 6/2012 del 11.4.2012 e ordinanza n. 19/2012 del 11.7.2012, emesse dal Responsabile del servizio Tecnico in quanto in ossequio ai dettami di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs 167/2004 e dell'art.31 del d.P.R. 380/2001, il trasgressore ha provveduto alla rimessa in pristino dei luoghi, concernente nell'eliminazione delle opere realizzate in assenza di Autorizzazione Paesaggistica e permesso di costruire;
2. l'applicazione, ai sensi del comma 7 dell'art.6 del d.P.R. 380/2001, della sanzione di € 258,00, non avendo effettuato comunicazione dell'inizio dei lavori per le opere interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati autorizzati con concessione edilizia in sanatoria n.5/2003, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei medesimi. La sanzione di cui sopra dovrà essere versata al Comune di Crissolo sul C.C.Postale n.15714124 intestato a Comune di Crissolo – Servizio di Tesoreria;
3. che il trasgressore provveda, ai sensi del 5° comma dell'art.6 del d.P.R. 380/2001, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di 60 giorni dalla data del presente provvedimento;
4. che il presente provvedimento sia:
  - notificato al committente: **GENRE Gabriele** nato a Cuneo il 19/04/1969, residente a Crissolo in località Pian della Regina n.34;
  - pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.
  - inviato:
    - alla Procura della Repubblica di Saluzzo;
    - alla Regione Piemonte – Assessorato Urbanistica Pianificazione Territoriale Settore Vigilanza Urbanistica – C.so Bolzano n. 44 - Torino;
    - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella, Piazza San Giovanni, 2 - TORINO
    - alla Prefettura di Cuneo.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Marco BOVERO